



PREMESSA

L'Associazione Radiotecnica Italiana-A.R.I., sorta il 1 gennaio 1927 dalla fusione dell'Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, acquista la denominazione di Associazione Radioamatori Italiani - A.R.I. (art. 1 dello Statuto Sociale Nazionale).

Con D.P.R. 10/1/1958, n. 368, è eretta in Ente Morale.

L'attuale Statuto Nazionale è approvato con D.P.R. 24/11/1977, n. 1105 ed il suo regolamento di attuazione è approvato dalla Assemblea Generale del 28 maggio 1988, con successive modificazioni.

La normativa italiana è contenuta nell'art. 11 del D.P.R. 5/8/1966, n. 1214 (regolamento radiantistico nazionale), intitolato "Collaborazione dei radioamatori ad operazioni di soccorso."

Più incisivo è il contenuto del Decreto Ministeriale 27 maggio 1974 (c.d. Decreto Togni), che detta norme sui servizi di telecomunicazioni d'emergenza.

Tale organizzazione fu modificata, nel nome e nella struttura, nel corso dell'Assemblea Generale del 22/5/'93, conferendo alla stessa una operatività a livello regionale, con coordinamento a livello nazionale.

Da tale data (22/5/'93), la Organizzazione di Protezione Civile, in ambito A.R.I., ha assunto la denominazione di "A.R.I.-Radiocomunicazioni di Emergenza (A.R.I.-R.E.)".

L'A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani ha sede centrale a Milano in Via Scarlatti n° 30, sul territorio nazionale sono presenti circa trecento sezioni che raggruppano i radioamatori presenti sul territorio.

A L'Aquila il 5/12/1978 si costituì l'Associazione Radioamatori Italiani Sezione di L'Aquila c.f. 80010990663 che attualmente post sisma 2009 ha sede provvisoria presso via degli Zingari c/o Aeroporto dei Parchi Preturo L'Aquila.

La esigenza di adattarsi a quanto richiesto dalla normativa vigente (Legge 266/'91), impose, all'A.R.I. Sezione di L'Aquila, di darsi un regolamento più specifico e determinato; esigenza a cui ha provveduto l'Assemblea Generale Straordinaria dell'Associazione, che ha avuto luogo in L'Aquila il 1/1/1998.

I Radioamatori da sempre, oltre alle attività specifiche, si sono occupati di garantire le Radiocomunicazioni alternative in Emergenza.

Tale attività è stata da sempre riconosciuta dal Ministero dell'Interno in occasione delle varie calamità quali alluvioni, terremoti, incendi, valanghe etc che hanno colpito il territorio Italiano.

Le attività di radiocollegamenti dall'A.R.I. sono state effettuate prima ancora che in Italia fosse organizzata la Protezione Civile.

L'A.R.I. ha da sempre operato e collaborato con le istituzioni locali e nazionali.

In occasione della formazione della Consulta Nazionale del Volontariato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l' A.R.I. è parte integrante della stessa.

In rispetto delle normative regionali e nazionali la Sezione di L'Aquila ha deciso di strutturarsi anche in maniera autonoma e ciò in rispetto della legge regionale n°13 25/6/2007 che consente l'iscrizione all'elenco regionale delle associazioni di volontariato di protezione civile.

Ulteriore esigenza a dotarsi di un proprio statuto deriva nello specifico dalla Circolare del Presidente ARI Belvederi del 13/06/2007 CR 06/07, dalle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione Civile del 13/11/2012 repertorio 5300 e dalla comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Prot. 46101 del 1° Agosto 2013, con la quale l'A.R.I. a livello nazionale viene iscritta nell'elenco centrale delle organizzazioni nazionali di volontariato di Protezione Civile e che impone per tutte le articolazioni e sezioni periferiche, per poter essere impiegate, l'iscrizione nell'elenco territoriale della propria regione, nel rispetto delle relative discipline.

Il DLgs del 3/7/2017 n. 117 provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo Settore a cui dovranno uniformarsi tutte le Organizzazioni di Volontariato di cui fanno parte anche le Sezioni dell'A.R.I.

nm
A.F.
L'AR
Casel

STATUTO ARI L'AQUILA

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituito l'Ente di Terzo Settore denominato "Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di L'Aquila ETS - ODV", più avanti chiamata per brevità "A.R.I.- Sezione di L'Aquila", c.f. 80010990663, ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, con sede provvisoria post sisma 2009 in via degli Zingari snc presso Aereoporto dei Parchi fraz. Preturo L'Aquila. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Articolo 2 - Carattere dell'organizzazione

L'organizzazione è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'organizzazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Articolo 3 - Durata dell'organizzazione

La durata dell'organizzazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Finalità ed attività dell'organizzazione

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nei seguenti settori di attività previsto nell'art. 5 D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (lettere h, i e y):

- - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associativi, l'attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel campo delle radiocomunicazioni oltre che di ausilio mediante radiocomunicazioni alla protezione civile.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'organizzazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i Radioamatori;
- Assistere, con le modalità che saranno stabilite dall'Organo di Amministrazione mediante apposita regolamentazione, i titolari di stazione di ascolto (SWL), nonché tutti coloro che si interessano ai problemi radiantistici ed eventualmente alle attività collaterali;
- Dare incremento agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo esperimenti, prove, corsi di formazione, convegni, manifestazioni divulgative dell'attività radioamatoriale, esercitazioni in ambito locale e nazionale;
- Promuovere attività sociali e culturali costituendo appositi centri operativi di informazione tecnica per realizzare in collaborazione con gli Organi Istituzionali progetti di interesse pubblico;
- costituire organo di collegamento fra gli Associati e la pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne la disciplina dell'attività radiantistica al fine di garantire a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale le Radiocomunicazioni Alternative di Emergenza, in tutte le attività di Protezione Civile attraverso l'installazione di una rete di ponti ripetitori e di stazioni fisse;
- Stipulare convenzioni con i Comuni, le Provincie, le Prefetture, la Regione Abruzzo e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per la gestione e/o installazione delle sale radio ivi presenti e per garantire le attività di radiocomunicazione sia in ambito esercitativo tramite periodiche prove di sintonia che in occasioni di calamità;
- Svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutari.

L'organizzazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni; enti pubblici e/o terzi in genere.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Articolo 5 - Requisiti degli Associati

Possono diventare associati dell'organizzazione, tutti coloro che ne fanno richiesta, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'organizzazione, purché in possesso dell'autorizzazione generale per l'esercizio di una stazione di radioamatore o della sigla distintiva relativa all'attività di radioamatore di solo ascolto (SWL) rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento delle Comunicazioni.

L'elenco degli associati dell'organizzazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Articolo 6 - Ammissione e diritti degli associati

L'ammissione degli associati è libera, possono farne richiesta all'Organo di Amministrazione a mezzo di posta elettronica (email/pec) o in via alternativa per lettera raccomandata alla c.p. 80 di L'Aquila tutti coloro che sono in possesso di valida Autorizzazione Generale per l'esercizio di una stazione radioamatoriale.

Alla domanda di ammissione che deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, il regolamento interno e le disposizioni dell'Organo di Amministrazione dovranno essere allegati:

- documento di riconoscimento
- copia della autorizzazione generale di stazione di radioamatore o della sigla distintiva relativa all'attività di radioamatore di solo ascolto (swl)
- recapiti telefonici, email e pec del richiedente

L'Organo di Amministrazione dovrà deliberare l'ammissione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, ed in caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Articolo 7 - Quote sociali, modalità di iscrizione e periodo di validità

La qualifica di associato è subordinato al versamento, entro il 15 gennaio dell'anno di competenza e nell'ammontare fissato dall'Organo di Amministrazione della quota annuale di iscrizione che non è rivalutabile o trasmissibile.

L'iscrizione dell'associato ha validità dal momento in cui viene effettuata fino alla scadenza dell'anno solare, anche se il relativo versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al termine prefissato.

L'iscrizione può essere interrotta per dimissioni dell'associato comunicate a mezzo posta elettronica (email/pec) o lettera raccomandata alla c.p. 80 di L'Aquila senza che vi sia diritto al rimborso della quota versata o d'ufficio da parte dell'Organo di Amministrazione in caso di gravi e manifeste inadempienze e/o comportamento scorretto nei confronti dell'Organizzazione e degli altri associati.

Articolo 8 - Diritti degli associati

L'iscrizione annuale all'Organizzazione garantisce all'associato di maggiore età:

- il diritto di essere informato su tutte le attività ed iniziative dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria;
- il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali;
- il diritto di essere eletto alle cariche sociali;
- di svolgere le attività comunemente concordate se già iscritto da almeno due anni consecutivi;
- il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta al Presidente da evadersi entro 15 giorni;
- il diritto di usufruire in comune armonia con gli altri associati, mediante prenotazione, e compatibilmente con le esigenze primarie di sezione di tutte le apparecchiature messe a disposizione dall'associazione delle quali diventa responsabile economicamente, civilmente e penalmente per il corretto uso delle stesse e degli eventuali danni conseguenti ad un uso improprio;
- di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- di prendere visione dei bilanci.

Articolo 9 - Doveri degli associati

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto, del regolamento e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare l'associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Organizzazione.

Articolo 10 – Sanzioni disciplinari

All'associato che non osservi lo Statuto, il Regolamento, le disposizioni emanate dall'Organo di Amministrazione nell'ambito dei suoi poteri, che si rende responsabile di infrazioni disciplinari e/o ripetuti comportamenti scorretti che comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'organizzazione potranno essere inflitte dall'Organo di Amministrazione le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di associato;
- c) espulsione.

Articolo 11 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso.

Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione a mezzo di posta elettronica all'email o alla pec dell'Organizzazione o per lettera raccomandata alla c.p. 80 di L'Aquila.

L'espulsione è prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera all'associato interessato. Contro il suddetto provvedimento l'associato interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

Articolo 12 – Organi dell'Organizzazione

Organi dell'organizzazione sono:

- l'Assemblea generale degli associati;
- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (eventuale);
- il Collegio Sindacale.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Organizzazione. L'elezione degli organi dell'Organizzazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I membri degli organi dell'Organizzazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio Direttivo, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Articolo 13 - L'Assemblea

L'organizzazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote annuali, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Le Assemblee, siano esse Ordinarie che Straordinarie, sono di norma presiedute dal Presidente dell'Associazione o o per sua manifesta impossibilità dal Vice Presidente, ed in esse funge da segretario verbalizzante il Segretario Generale, ma l'Assemblea ha facoltà di scegliersi a Presidente qualsiasi Associato intervenuto.

Articolo 14 - Convocazione dell'Assemblea

Per convocare l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima

L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo degli associati effettivi in regola con il pagamento delle quote.

L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata tutte le volte che l'Organo di Amministrazione od i Sindaci lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia stata fatta motivata richiesta da almeno un terzo degli associati effettivi in regola con il pagamento delle quote.

La convocazione degli associati alle assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per affissione nella Sede Sociale e a mezzo posta elettronica (email/pec) almeno 15 giorni prima della data fissata dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione dovrà contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora l'Organo di Amministrazione non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dagli associati, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio Sindacale.

In caso di dimissioni dell'Organo di Amministrazione, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura dell'Organo dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Sindaci.

Articolo 15 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'Assemblea Ordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno degli associati, in seconda convocazione per la presenza del 25% più uno degli associati. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra gli associati un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 75% degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno il 75% degli associati.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato può avere più di una delega (max due) e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o in caso di sua assenza dal consigliere di maggiore anzianità d'iscrizione.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente

dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 16 - Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dall'Organo di Amministrazione e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'organizzazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Articolo 17 - Compiti dell'assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il bilancio;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su eventuali ricorsi da parte dei associati espulsi;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissare, su proposta dell'Organo di Amministrazione la quota del contributo associativo annuo;
- approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dall'Organo di Amministrazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà degli associati, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea, purché la relativa richiesta scritta sia sottoscritta da almeno un quinto degli associati e pervenga all'Organo di Amministrazione nel lasso di tempo che intercorre fra la sua convocazione e la data dell'assemblea.

Articolo 18 - *Compiti dell'Organo di Amministrazione*

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione, è responsabile verso l'Assemblea degli associati della gestione dell'organizzazione ed ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- cooptare nuovi componenti in misura non superiore a due consiglieri in sostituzione di dimissionari o decaduti, ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'organizzazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente dell'Organo di Amministrazione;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo, in caso contrario, gli opportuni provvedimenti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'organizzazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'organizzazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati;

- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

Articolo 19 – *Composizione dell'Organo di Amministrazione*

L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i propri associati; esso dura in carica tre anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario, i Consiglieri, i Sindaci-Revisori dei conti, i Rappresentanti, i Responsabili.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno gli associati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni.

A parità di voti la nomina spetta all'associato che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Chi subentra in luogo del membro cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il membro cessato.

Nel caso di dimissioni dell'Organo di Amministrazione, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo, l'Organo dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Si considera dimissionario l'intero Organo di Amministrazione qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei suoi membri.

L'Organo di Amministrazione può sfiduciare il Presidente a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti effettivamente in carica.

In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, l'Organo di Amministrazione, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea.

Il membro assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri dell'Organo di Amministrazione possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

I membri entro 30 giorni della loro elezione devono comunicare la notizia al Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per

ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Articolo 20 – Riunioni dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, o a mezzo posta elettronica, almeno sette giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta elettronica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni dell'Organo di Amministrazione qualora vengano sentiti tutti i membri e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, o in caso di sua assenza dal consigliere di maggiore anzianità d'iscrizione.

L'Organo di Amministrazione delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono riportate su un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Organo di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

L'Organo di Amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dall'Organo di Amministrazione stesso, composte dagli associati e non associati.

L'Organo di Amministrazione può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Organizzazione.

Articolo 21 - Il Presidente

Il Presidente, eletto in seno all'Organo di Amministrazione, rappresenta l'organizzazione stessa, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'organizzazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente può delegare ad uno o più membri dell'Organo di Amministrazione parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica dell'Organo di Amministrazione.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Il Presidente o Suo delegato, funge da Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone con l'Organo di Amministrazione i bilanci accompagnandoli da apposita relazione.

Articolo 22 - Organo di controllo (qualora previsto)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere

agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 23 – Revisione legale dei conti (qualora previsto)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 24 – Collegio Sindacale dei revisori dei Conti

Il Collegio dei Sindaci–Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.

Il Collegio dei Sindaci–Revisori dei Conti ha il compito di:

- esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'organizzazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei rendiconti alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento.

Il Collegio dei Sindaci–Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi.

I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea tra gli associati, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

L'incarico di Sindaco–Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Delle proprie riunioni i Sindaci–Revisori dei Conti redigono apposito verbale.

Articolo 25 – Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Organizzazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dall'Organo di Amministrazione dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

In particolare redige i verbali dell'Assemblea degli associati e dell'Organo di Amministrazione o, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli associati, trasmette gli inviti per le adunanze delle assemblee.

Articolo 26 – Patrimonio dell'Organizzazione

Il patrimonio è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'organizzazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Articolo 27 – Entrate dell'organizzazione

Le entrate dell'organizzazione sono costituite:

- dalle quote associative degli aderenti, che dovranno pervenire entro il 15 gennaio dell'anno di competenza ed il cui importo verrà stabilito annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, nell'ultima assemblea ordinaria dell'anno precedente.
- dai ristorni delle quote d'iscrizione annuale all'associazione ARI Nazionale
- dai contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti ;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni e servizi;
- da rendite patrimoniali
- da attività di raccolta fondi, introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;

- da entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017);
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- dai contributi a sostegno delle organizzazioni del volontariato pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 28 – Destinazione degli avanzi di gestione

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 29 – Diritti degli associati al patrimonio sociale

L'adesione all'organizzazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.

È comunque facoltà degli aderenti all'organizzazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto.

I versamenti non sono quindi rivalutabili, né restituibili.

In caso di scioglimento dell'organizzazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'organizzazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'organizzazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 30 – Bilanci – Rendiconti

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, a norma dell'art. 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di manifestazioni, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta manifestazione, celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria degli associati.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria degli associati, l'Organo di amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti gli associati che lo richiedano.

Articolo 31 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 32 – Pubblicità e trasparenza

L'Organo di Amministrazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali ed ai libri sociali –

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Articolo 33 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli associati su proposta dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Articolo 34 – Partecipazione al Comitato Regionale

L' A.R.I. – Sezione di L'Aquila, concorre con le altre Sezioni A.R.I. della Regione Abruzzo. alla formazione del Comitato Regionale Abruzzo ai sensi delle disposizioni dello Statuto Nazionale A.R.I. ed il Suo Presidente pro-tempore resta sin da ora investito dei più ampi poteri per partecipare nelle forme dovute alla legale costituzione del Comitato Regionale, nonché all'approvazione dell'eventuale relativo statuto.

Articolo 35 – Clausola compromissoria


Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il suddetto Statuto è stato discusso ed approvato a maggioranza qualificata di tre quarti degli associati nell'assemblea tenutasi presso la sede ARI di L'Aquila il giorno 15/5/2019 (vedi verbale _____)


IZ6MAF Paolucci Paolo

Presidente



IK6GVY Buccella Antonio

Vice Presidente



IZ6GVT Castri Antonello

Segretario



IK6PRN Mancini Stefano

Consigliere




IZ6BXP Ricci Stefano

Consigliere



IZ6ERS Giuliani Lionello

Consigliere




IK6QOO Ianni Gianluca

Sindaco



I6JOW Barbieri Antonio

Sindaco



IZ6RNV Cecchini Pietro

Sindaco





Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila
Regolamento n. L'Aquila il 24.05.2018 442 Serie 3
Emissione (Terzo settore D.L.G. 5
3/4 (2017 n. 117)

